

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394**LEGGE QUADRO NAZIONALE PER LE AREE PROTETTE****Introduzione**

La legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394, pur frutto di travagliate mediazioni parlamentari, ha rappresentato una svolta nella politica ambientale in Italia, segnando un fondamentale cambiamento culturale, e ha permesso di procedere in modo organico alla istituzione delle aree protette e al loro funzionamento.

Finalità e ambito della legge, mediante un quadro normativo e organizzativo unitario di riferimento (strumenti tecnici, uniformazione della legislazione regionale, previsione dell'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuazione delle aree di reperimento, terrestri e marine, per le future istituzioni) è *la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese*.

Procedendo su tali basi, a diciassette anni dalla sua emanazione si sono raggiunti importanti risultati quantitativi arrivando a tutelare oltre il 10 % del territorio italiano, comprendendone ad oggi quasi tutti gli ambiti più sensibili.

Certo deve rilevarsi che l'applicazione della legge quadro avviene con ritardi e inadempienze ma tale elemento negativo non trascurabile, seppure a fronte di un ambizioso disegno complessivo, non deve impedire di sottolineare il forte impulso e la nuova attenzione che essa ha prodotto nel campo della tutela ambientale ed i risultati comunque già raggiunti.

1. ELENCO UFFICIALE DELLE AREE PROTETTE

Tra gli strumenti previsti dalla legge è l'«Elenco ufficiale delle aree protette» al cui aggiornamento e alla cui pubblicazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 5, commi 2 e 3).

Nell'Elenco ufficiale delle aree protette vengono iscritte tutte le aree che, sulla base della delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993, rispondono ai criteri di seguito descritti:

- Il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega.
- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente.
- Esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area.
- Presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge.
- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle

quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia.

- Garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato.
- Esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Dal confronto dei sei Elenchi Ufficiali delle aree protette nazionali finora pubblicati (I° Elenco e cinque aggiornamenti) emerge un aumento graduale e continuo della superficie protetta nazionale (allegato 1).

Dal V ed ultimo Aggiornamento pubblicato nel 2003 risulta che circa il 9,66% del territorio nazionale è tutelato da 772 aree protette, rispetto alle 445 del Primo Elenco del 1993, per un totale di circa 2.911.852 ettari di superficie a terra e circa 2.820.673 ettari a mare: 22 parchi nazionali, 146 riserve naturali statali, 20 aree marine protette, 105 parchi naturali regionali, 335 riserve naturali regionali, 144 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

Dopo il V Aggiornamento sono stati istituiti due Parchi nazionali, Alta Murgia (D.P.R. 1° marzo 2004) e Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007), e tre Aree marine protette, Plemmirio (D. M. 15.09.04) Isola di Bergeggi (D. M. 07.05.07) e Regno di Nettuno – Ischia, Procida e Vivara (D. M. 10.04.08). Sono in via di definizione le istituzioni delle AMP Secche della Meloria, Costa degli Infreschi e della Masseta, Santa Maria di Castellabate e Torre del Cerrano

Attualmente è in via di conclusione la procedura per il VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale. Nell'evidenziare in proposito che i dati relativi alle aree protette di interesse regionale sono soggetti ad ulteriore definitiva verifica, si può sin da ora rilevare che la superficie protetta nazionale riconosciuta nell'Elenco Ufficiale si è incrementata fino a raggiungere il 10,60 del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è ora di 875, per un totale di circa 3.194.387 ettari a terra e di circa 2.830.803 ettari a mare.

Nel VI Aggiornamento è stato inserito un nuovo dato di riferimento significativo per le aree marine protette: è quello relativo ai chilometri di costa tutelati che sono, allo stato, circa 658.

2. I PARCHI NAZIONALI

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Quindi, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate e sentiti gli Enti locali (legge 426/98), previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decr. Legisl. 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione.

La norma attribuisce pertanto un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del Decr. Legisl. 112/98).

Le importanti innovazioni introdotte alla 394/91 sopra richiamate nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

2.1 Istituzioni

Fino all'entrata in vigore della 394/91, esistevano i parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935) - quello della Calabria istituito nel 1968 (ora inglobato nel Parco nazionale della Sila), e successivamente erano stati solo individuati e istituiti sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Aspromonte (1999), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998).

La 394/91 ha previsto l'istituzione, poi attuata con D.P.R., dei Parchi del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Majella (1995), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998).

Le leggi 344/97 e 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato sei nuovi Parchi nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

E' stato istituito inoltre l'Ente Parco nazionale del Circeo con il D.P.R. 4 aprile 2005, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

Nel settembre 2006 è ripreso il procedimento istitutivo del Parco nazionale della Costa Teatina, previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93, già avviato nel 2003 ed

interrotto a causa della contrarietà espressa al tempo dalla Regione Abruzzo. La procedura istruttoria è stata riavviata formalmente in data 19.12.06.

Contestualmente la Regione Abruzzo ha presentato una proposta di legge regionale - "Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina" - individuante, nelle more della definizione del Parco nazionale, il "Sistema di aree protette della Costa Teatina", poi approvata e pubblicata (legge regionale 30 marzo 2007, B.U.R. Abruzzo n. 22 del 18.04.07)

E' stato richiesto che il provvedimento regionale non interferisse né rallentasse il procedimento istitutivo del Parco nazionale, appena ripreso, ed è stato concordato che i Comuni elaborassero e trasmettessero alla Regione concrete proposte di perimetrazione del Parco nazionale relativamente al proprio territorio, proposte non ancora inoltrate dalla Regione all'Amministrazione. La legge 29 novembre 2007, n. 222, all'art. 26, comma 4-septies, ha previsto l'istituzione di quattro nuovi parchi nazionali in Sicilia: Parco nazionale degli Iblei, Parco nazionale delle Egadi e del litorale trapanese, Parco nazionale di Pantelleria, Parco nazionale delle Eolie.

Contro tale previsione la Regione Sicilia aveva promosso ricorso di legittimità costituzionale innanzi alla Suprema Corte la quale con decisione del 14 gennaio 2009 ha dichiarato non fondata la questione.

Nell'allegato 2 è riportato l'elenco dei Parchi nazionali e il loro provvedimento istitutivo.

Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei

L'art. 34, comma 2, della L. 394/91 ha disposto l'istituzione del Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei, impegnando lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna a collaborare mediante lo strumento dell'intesa per la creazione di un'area protetta nazionale. Attraverso tre differenti intese sottoscritte dalla R.A.S. (nel 1992, nel 1995 e nel 1998), si è giunti all'istituzione del Parco nazionale con il D.P.R. 30 marzo 1998.

In considerazione della fortissima opposizione al Parco da parte delle comunità locali, l'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie previste nell'Allegato A al D.P.R. istitutivo è stata differita con il D.P.R. 10.11.98 al 01.07.1999 e procrastinata al 31.01.2000 con il D.P.R. 22.07.99.

In merito a un differimento ulteriore al 31.01.2001, proposto con uno schema di decreto trasmesso nel febbraio 2000, la Regione Autonoma Sardegna non ha dato riscontro positivo e ha invece richiesto una sospensione *sine die* del D.P.R. istitutivo.

Nel febbraio 2001 l'Amministrazione dell'Ambiente, la Provincia di Nuoro, i Comuni e le Comunità montane interessati hanno concordato sulla necessità di emanare un D.P.R. di annullamento della perimetrazione di cui al D.P.R. 30 marzo 1998 e di riconoscimento del principio di libera adesione di ogni singolo Comune al Parco.

Lo schema di D.P.R. di modifica in tal senso predisposto ha trovato la condivisione della maggior parte delle amministrazioni locali attraverso un Verbale d'intesa sottoscritto in data 23 marzo 2001, ma non è stato poi inoltrato alla Regione Sardegna per la richiesta d'intesa.

Nel 2004 per superare il perdurante fortissimo contrasto con le comunità locali, la conseguente situazione di *impasse* per il Parco che non ha mai costituito i suoi Organi, e consentire finalmente il suo concreto avvio, si è delineato un nuovo percorso che permettesse il maggior coinvolgimento delle collettività locali partendo dalla ridefinizione concordata del perimetro del Parco.

Si sono così tenuti, tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005 una serie di incontri del Ministro *pro tempore* con i Sindaci dell'area del Gennargentu, il Presidente della Provincia di Nuoro e i Presidenti delle Comunità montane interessate e quindi con il Presidente della Regione, successivamente ai quali l'Amministrazione ha infine predisposto uno schema di D.P.R. di modifica del D.P.R. 30 marzo 1998 istitutivo del Parco, firmato in data 18 ottobre 2005 dal Presidente della Repubblica.

In attesa dello svolgimento di un'audizione di esame e pronuncia convocata dalla Corte dei Conti che ha formulato rilievi sul detto D.P.R. sottoposto al suo controllo, è intervenuta una specifica disposizione relativa al Parco nella legge finanziaria 23/12/2006 n. 266, al comma 573 dell'articolo unico, e il provvedimento è stato quindi ritirato.

Tale comma prevede testualmente: "La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziata sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli".

Il Ministro *pro tempore*, quindi, con nota del 25.01.06 ha invitato il Presidente della Regione Sardegna a dare corso al procedimento previsto dalla nuova norma, facendosi promotore sul territorio di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento dell'accordo con gli Enti locali interessati al fine della successiva sottoscrizione dell'atto di intesa Stato – Regione.

Non si hanno notizie sull'attività intrapresa dalla Regione.

2.2 Riperimetrazioni

Su formale istanza degli Enti locali, conseguente istruttoria tecnica di valutazione dell'Ente Parco e relativa proposta presentata al Ministero dell'ambiente viene avviata la procedura per la modifica dei confini dei parchi nazionali il cui iter è analogo a quello istitutivo (schema di D.P.R. e relativa proposta cartografica del Ministero, intesa della Regione e parere della Conferenza Unificata, firma del Presidente della Repubblica, visto degli Organi di controllo, pubblicazione in G. U.).

Dopo la ripermetrazione del Parco nazionale dello Stelvio (D.P.R. 7 luglio 2006) sono stati ripermetrati il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (D.P.R. 9 gennaio 2008, G. U. n. 108 del 9 maggio 2008) e il Parco nazionale dell'Aspromonte (D.P.R. 10 luglio 2008 G. U. n. 231 del 2 ottobre 2008) ed è in via di definizione il procedimento relativo al Parco nazionale del Gran Paradiso;

Sono in atto i procedimenti per i Parchi del Pollino e della Maiella. Per quanto riguarda i Parchi nazionali dei Monti Sibillini, dell'Arcipelago Toscano, delle Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna, del Gran Sasso e Monti della Laga e del Gargano sono in corso le istruttorie tecniche degli Enti Parco per la valutazione delle richieste presentate dei Comuni.

2.3 Strumenti di gestione e programmazione

La legge 394/91 ha definito gli organismi (Ente Parco, Comunità del Parco) e gli strumenti di gestione (Piano, Regolamento, Piano Pluriennale Economico Sociale) dei Parchi nazionali.

Allo stato attuale, la quasi totalità degli Enti Parco Nazionali non si è ancora dotata di tali fondamentali strumenti di gestione, anche se ne ha completato la predisposizione.

E' doveroso precisare che tale grave ritardo, che ha certamente influito sull'operatività dei Parchi, trova parziale giustificazione: a) nel procedimento alquanto complesso e disomogeneo che la legge delinea, valga ad esempio lo "scollegamento" tra l'iter di approvazione del Regolamento e quello del Piano a fronte della stretta relazione esistente tra i due strumenti: l'Amministrazione dell'ambiente che approva il Regolamento non ha alcuna possibilità di verifica sul contenuto del Piano approvato dalla Regione; b) nell'aver attribuito agli Organi di gestione dei Parchi e agli strumenti relativi competenze esclusive e sovraordinate in materia di pianificazione, di programmazione, di controllo delle attività (attraverso il rilascio del nulla osta) che, se da un punto di vista settoriale costituisce senz'altro uno dei meriti fondamentali della legge, in una visione generale di gestione del territorio ha rappresentato una oggettiva difficoltà di attuazione delle previsioni, causa le inevitabili comprensibili resistenze da parte delle amministrazioni locali.

E' però da evidenziare che le dette attribuzioni di esclusività e sovraordinazione assegnate al Piano sono ora superate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decr. L.vo 22.01.04 n. 42) che prevede, essendo i parchi nazionali (così come le riserve statali e le aree regionali) beni di interesse paesaggistico (art. 142 comma 1 lett. f), che "per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" (art. 145 comma 2, come modificato dal D. Lgs. 157/2006).

D'altra parte il diffuso aumento, per numero ed estensione, delle aree protette in un territorio fortemente ed pressoché uniformemente antropizzato come quello italiano, produce

inevitabilmente frizioni e contrasti tra gli obiettivi di salvaguardia e le necessità dello sviluppo socioeconomico, in un quadro completamente modificato rispetto alle preoccupazioni di carattere prettamente conservativo che si affrontavano nei parchi storici. L'attenzione allo sviluppo locale è oggi fondamentale per i parchi nazionali, sia per rafforzare il consenso sul territorio sia perché esso è strettamente connesso alla salvaguardia ambientale quale mezzo per contrastare il declino, la marginalizzazione e lo spopolamento delle aree più isolate e depresse, realizzando anche attraverso la "cura" del territorio da parte degli abitanti la difesa della biodiversità.

La nuova consapevolezza della necessità di integrare le politiche delle aree protette e lo sviluppo locale è stata già affermata a livello internazionale nel corso del V Congresso mondiale dei Parchi svoltasi a Durban nel 2003.

Si pone quindi l'esigenza di affrontare una protezione multiforme e una gestione complessa e in continuo divenire: turismo di massa, proliferazione edilizia, infrastrutture, traffico, trasporti, impianti produttivi (energia, industrie, piste da sci), inquinamento (aria, acque, suolo) rendono indispensabile il ricorso ad una pianificazione integrata, i cui obiettivi contemperino conservazione ambientale e promozione dello sviluppo, realizzata congiuntamente dagli enti territoriali di ogni livello.

E' su questa base che possono essere superate le resistenze fin qui frapposte all'introduzione dei nuovi strumenti di gestione.

D'altra parte la legge prevede la più ampia possibilità di espressione delle volontà locali: la Comunità del parco è costituita dai rappresentanti al massimo livello di tutti gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane), e l'adozione regionale dà il via al lungo e complesso iter delle osservazioni, delle deduzioni e delle controdeduzioni da parte di tutti i soggetti pubblici e privati prima della definitiva approvazione regionale.

PIANO DEL PARCO (art. 12 legge 394/91)

Il Piano è predisposto dall'Ente Parco, la Comunità del Parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti detta predisposizione indicati dal Consiglio Direttivo.

Dopo l'espressione di parere della Comunità del parco il Piano è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni e nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni la Regione si pronuncia sulle osservazioni e quindi approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3, che "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

E' vigente dal 15.11.2000 il Piano del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ed è entrato in vigore nell'anno in corso quello del Parco dell'Aspromonte.

In 8 casi le Regioni hanno adottato i piani - Cinque Terre, Cilento e Vallo di Diano, Gran Sasso e Monti della Laga, Val Grande, Foreste Casentinesi, Maiella, Vesuvio, Monti Sibillini - e sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato, da tempo o più di recente, la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle Regioni 2 Enti Parco: Stelvio, Gran Paradiso.

5 Enti Parco hanno redatto il Piano ma non l'hanno ancora approvato: Pollino, Asinara, Gargano, Abruzzo Lazio Molise, Arcipelago Toscano.

Infine, 2 Enti Parco lo hanno ancora in fase di redazione - La Maddalena e l'Alta Murgia, quello del Circeo ha affidato l'incarico per la redazione e quello della Sila non ha avviato la procedura.

Deve rilevarsi che, in molti casi, le Regioni, cui spetta l'approvazione definitiva, non hanno adempiuto per tempo all'iter di competenza, procrastinandone l'avvio, ritardando così la definizione delle procedure per l'entrata in vigore.

Si evidenzia che gli Organi di gestione del Gennargentu e Golfo di Orosei, non sono mai stati costituiti (vedi paragrafo 2.1).

Valutazione di incidenza del Piano.

All'interno dei parchi nazionali sono presenti quasi sempre siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale (vedi paragrafo 6); è necessario in tali casi che il piano del parco sia sottoposto a valutazione di incidenza presentata al Ministero dell'ambiente al fine di verificare che le sue previsioni siano coerenti con le finalità di conservazione dei detti siti. Ad esito positivo, il piano, integrato dalla relazione per la valutazione di incidenza, si configura anche quale strumento di gestione dei SIC e delle ZPS presenti.

La normativa di riferimento è la seguente:

- l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e ss. mm, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che prevede, al comma 1, che "nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico- ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione" e, al comma 2, che i "proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore ... predispongono ... uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" e che "gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", che prevede: "qualora gli strumenti di protezione interni dell'area protetta sono sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato, il sito non richiede misure specifiche di conservazione, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario";
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", che all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 3, commi 2 e 4, prevede "per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale già istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta" e "le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti";
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", che stabilisce criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

REGOLAMENTO DEL PARCO (art. 11 legge 394/91)

Il Regolamento del Parco è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano, e approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli Enti locali interessati che si esprimono entro 40 giorni dalla richiesta, e d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate.

Acquista efficacia 90 giorni dopo la pubblicazione in G. U. ed entro tale termine i Comuni devono adeguare i propri regolamenti alle sue previsioni.

In considerazione della stretta correlazione esistente con il Piano del Parco e quindi della possibilità che lo stesso venga modificato in sede di adozione e approvazione, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procrastinare l'avvio della procedura di competenza dei Regolamenti già formalmente adottati dagli Enti Parco al momento della definizione del Piano.

Attualmente, è in corso la valutazione di quelli del Parco nazionale dell'Aspromonte, della Maiella, del Gran Sasso, della Val Grande, e delle Foreste Casentinesi.

La valutazione verifica la rispondenza della disciplina con le previsioni dell'articolo 11 della legge 394/91 nonché la sua coerenza con le previsioni del Piano del Parco anche per quanto riguarda le previsioni relative alla gestione dei S.I.C. e delle Z.P.S.

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE (art. 14 legge 394/91)

Il Piano Pluriennale Economico e sociale per la promozione delle attività compatibili è predisposto dalla Comunità del Parco, contestualmente all'elaborazione del Piano del parco. Dopo la valutazione motivata da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il P.P.E.S., adottato dalla Comunità del Parco, è approvato dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate (comma 2 art. 14).

Il P.P.E.S. ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione (comma 6 art. 14).

Il P.P.E.S. è stato più strettamente correlato al Piano del parco dalla legge 426/98, che ha innovato la 394/91, ed ha previsto una elaborazione contestuale dei due strumenti basata su reciproche consultazioni tra i due organismi titolati, Ente Parco e Comunità del parco.

Sono vigenti i Piani pluriennali del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - dal 15 novembre 2000 - e del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano - dal 28 maggio 2001.

6 P.P.E.S. sono stati adottati dalle Comunità del Parco e trasmessi alle Regioni: Monti Sibillini, Aspromonte, Foreste Casentinesi, Vesuvio, Gran Sasso, Maiella.

5 P.P.E.S. sono stati redatti e sono all'esame del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco per il richiesto parere: Val Grande, Gargano, Arcipelago Toscano, Pollino, Gran Paradiso.

4 P.P.E.S. sono in fase di redazione: Cinque Terre, Stelvio, Asinara, Circeo.

4 Comunità del Parco non hanno avviato la procedura: Abruzzo Lazio Molise, Arcipelago de La Maddalena, Sila, Alta Murgia.

Si fornisce nell'allegato 3 uno schema riassuntivo dello stato di avanzamento degli strumenti di gestione dei Parchi nazionali.

2.4 Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e i suoi organi sono:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta esecutiva
- il Collegio dei revisori dei conti
- la Comunità del parco

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dal comma 8 dell'art. 11-*quaterdecies* della legge n. 248/05 che ha modificato il comma 12 dell'art. 9 della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel **2007** sono stati nominati i Presidenti dell'Aspromonte (DEC/DPN/818 del 04.05.07), delle Foreste Casentinesi (DEC/DPN/819 del 04.05.07), dei Monti Sibillini (DEC/DPN/820 del 04.05.07), dell'Arcipelago de La Maddalena (DEC/DPN/976 del 31.05.07), d'Abruzzo Lazio e Molise (DEC/DPN/977 del 31.05.07), del Circeo (DEC/DPN/1162 del 02.07.07) e del Pollino (DEC/DPN/1509 del 31.08.07)

Nel **2008** è stato nominato il Presidente del P. N. del Vesuvio (DEC/DPN/06 del 15.01.08).

Per il P. N. del Cilento sono state accettate le dimissioni del Presidente nominato con decreto DEC/DPN/05 del 15.01.08. Nota: il nuovo Presidente è stato nominato con DEC/DPN/2371 del 25.02.09.

Sono inoltre in corso le procedure per la nomina del Presidente del P. N. Asinara, del Gran Sasso e dell'Appennino lucano-Val d'Agri- Lagonegrese (commissariati).

I Presidenti di tutti gli altri parchi nazionali, a parte quelli commissariati di cui al prossimo punto, sono nell'esercizio delle loro funzioni.

E' stata inoltre espletata tutta l'attività (note di richiesta d'intesa, incontri, informative) inerente il raggiungimento dell'intesa con i Presidenti delle Regioni sui nominativi dei Presidenti degli Enti attualmente commissariati.

Enti Commissariati

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco.

I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Ad oggi, in attesa del raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate in merito al nominativo del Presidente, sono commissariati i parchi dell'Asinara, dell'Appennino Lucano, del Gran Sasso e della Sila.

Nota: il Presidente del P. N. della Sila è stato nominato con decreto DEC/DPN/163 del 13.02.09.

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui

regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul P.P.E.S., delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, scelti con le seguenti modalità:

- cinque su designazione della Comunità del Parco, con voto limitato
- due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 349/86
- due su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società Botanica Italiana, dell'Unione Zoologica Italiana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle Università degli Studi con sede nelle province in cui ricade il parco
- uno su designazione del Ministro delle Politiche Agricole Forestali
- due su designazione del Ministro dell'ambiente

Nel **2007** sono stati insediati i C. D. dell'Arcipelago Toscano, dell'Appennino Tosco Emiliano, d'Abruzzo Lazio e Molise, della Maddalena, dell'Aspromonte, del Circeo e dei Monti Sibillini

Nel **2008** si è provveduto per quelli del Cilento, delle Foreste Casentinesi, del Pollino e del Vesuvio e si sono avviate le procedure per l'insediamento di quelli dell'Appennino lucano, del Gargano, della Maiella e della Sila ed è proseguita quella relativa al C. D. del P. N. Sila.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco, è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato o tra iscritti al ruolo dei revisori ufficiali, due su designazione del Ministro dell'Economia e Finanze e uno su designazione della Regione interessata.

E' stata svolta l'attività amministrativa, in rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Parco, in particolare per quanto riguarda quelli dello Stelvio e del Gran Paradiso.

Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dal comma 11 dell'art. 9 della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'Ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente del 14 aprile 1994.

Previo esperimento di procedura concorsuale pubblica, della cui necessità e relative modalità gli Enti Parco sono stati informati con specifica circolare del 2 febbraio 2005, gli Enti si stanno gradualmente dotando di tale figura.

Nel **2007** è stata avviata la procedura per l'aggiornamento dell'Elenco degli idonei con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso e nel **2008** è stata insediata la Commissione per la valutazione dei candidati.

Nel **2007** sono stati nominati i Direttori della Val Grande (DEC/DPN/234 del 21.02.07), dell'Arcipelago Toscano (DEC/DPN/1042 del 11.06.07), dell'Appennino Tosco Emiliano (DEC/DPN/2658 del 19.12.07) e delle Dolomiti Bellunesi (DEC/DPN/891 del 16.05.07).

Nel **2008** sono stati nominati quelli del P. N. Abruzzo, Lazio e Molise (DEC/DPN/25 del 23.01.08) e del Circeo (DEC/DPN/533 del 08.04.08).

Sono in corso le procedure per la nomina di quelli della Maiella, dell'Alta Murgia, dell'Aspromonte, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini e del Pollino.

Nota: al 2009 avviata la procedura per il Direttore del P. N. dello Stelvio.

2.5 Attività degli Enti Parco

La ritardata approvazione degli strumenti di gestione ha di fatto impedito alle aree protette italiane di tendere in modo coordinato e lungimirante a tutti gli obiettivi richiesti, incidendo in parte anche su quelli fondamentali relativi alla salvaguardia e allo sviluppo. E' stato in ogni caso svolto un enorme lavoro per la crescita della coscienza ambientale e per il radicamento e il riconoscimento dei parchi sul territorio.

Infatti, la particolare specialità che caratterizza l'Ente parco nell'esperienza amministrativa italiana - ad un organo viene attribuita la gestione territoriale attraverso una visione ambientale d'insieme e poteri di pianificazione integrata che nessun altro Ente territoriale o amministrativo esercita - ha quale effetto in primo luogo il consenso popolare e la diffusione di un sentimento di identificazione con l'azione di tutela del patrimonio naturale, cui fa seguito, spesso, una partecipe consapevolezza ed un sostegno alla istituzione e alla gestione oculata delle aree protette. Conseguenza è la riappropriazione, da parte della cittadinanza, dei valori naturalistici, paesaggistici, ma anche storici, culturali ed artistici e, quindi, una riscoperta e apprezzabile valorizzazione identitaria.

Altro aspetto connesso alla “specialità” degli Enti parco è la capacità di interloquire con tutti i settori produttivi, che ha portato in molti casi ad una vera e propria alleanza contribuendo a segnare un evidente progresso per l'economia di aree generalmente poco accessibili e/o marginali da un punto di vista storico ed economico.

Con evidenti difficoltà iniziali e poi con sempre maggiore incisività, attraverso una molteplicità di iniziative, di progetti e di finanziamenti si sta così costruendo il necessario stretto legame tra gli enti parco e gli enti locali, lavorando comunque, in assenza di progettualità generali, disorganicamente ma produttivamente sulle specificità.

Gli esempi sono davvero tanti e tra i più significativi si richiamano:

- Attività di tutela del territorio: mediante il controllo e la regolamentazione delle attività antropiche, la qualificazione degli insediamenti recenti, l'incentivazione e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, la proposizione e l'utilizzo di metodi costruttivi secondo principi tecniche e materiali dell'architettura bioecologica, la difesa del suolo ed il controllo dell'inquinamento, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, la pulizia delle aree del parco;
- Attività di valorizzazione del territorio: attraverso il recupero boschivo e dei pascoli; la valorizzazione del patrimonio insediativo storico (manufatti e loro contesti); il recupero, la valorizzazione e la promozione dei sentieri; l'utilizzo di metodi di ingegneria naturalistica per il recupero e il ripristino del territorio;
- Attività di educazione ambientale: attraverso escursioni didattiche, corsi di formazione per i docenti, lo sviluppo di programmi di interpretazione ed educazione;
- Attività di promozione e comunicazione: attraverso moduli informativi, promozione di eventi, la promozione di un turismo sostenibile, naturalistico e storico-culturale;
- Attività di recupero e valorizzazione di attività artigianali;
- Attività di incentivazione e valorizzazione dell'agricoltura biologica;
- Attività di studio e di ricerca.

Gli Enti Parco hanno inoltre operato in modo innovativo e proficuo, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, anche attraverso l'implementazione di strumenti per lo sviluppo sostenibile nelle aree protette: applicazioni delle registrazioni Emas (Dolomiti Bellunesi e Gargano) e delle Agende 21 in aree protette; certificazione integrata ISO 14001 (Cilento e Vallo di Diano e Dolomiti Bellunesi) e ISO 9001.

Va segnalato il progetto Parchi in qualità promosso dal Ministero dell'ambiente, prima esperienza pilota a livello internazionale di applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale, secondo la norma UNI EN ISO 14001 ad aree territoriali complesse come i parchi naturali, con il coordinamento tecnico scientifico dell'ENEA, che ha interessato il Parco nazionale del Circeo (oltre al Parco fluviale del Po in territorio piemontese).

Sono stati inoltre avviate procedure per riconoscimenti a livello europeo e internazionale, come la Lista del Patrimonio Culturale e Naturale dell'Umanità dell'UNESCO, in cui sono inseriti il Parco